

N. 00216/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02270/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2270 del 2009, proposto da:

Comune di Vedelago in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Franco Stivanello Gussoni e Guido
Sartorato, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia,
Dorsoduro, 3593;

contro

Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv. Luisa Londei, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso
la sede dell'avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio, 23;

Provincia di Treviso in persona del Presidente, pro tempore, non
costituita in giudizio;

Commissione Regionale V.I.A., in persona del Presidente pro tempore,

non costituita in giudizio;

nei confronti di

Ceotto Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Stradiotto e Riccardo Del Giudice, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Venezia-Mestre, via Einaudi, 24;

Telve Rigo S.r.l., Trentin Ghiaia S.p.A., Mac Beton S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

della D.G.R.V. 7/7/2009 n. 2017, comunicata al Comune di Vedelago con nota del 16/7/2009, avente ad oggetto l'approvazione del progetto di ampliamento cava di ghiaia denominata "Casacorba" presentato dalla ditta Ceotto S.r.l. e del relativo parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 223 del 14/1/2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Ceotto Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame, il Comune di Veduggio ha impugnato la DGRV n. 2017 del 7.07.2009 ed il connesso parere della Commissione regionale VIA n. 223 del 14.01.2009 con cui è stato approvato ed autorizzato, ai sensi degli artt. 11 e 24 L.R. 10/1999, il progetto della ditta Ceotto s.r.l., di ampliamento della cava di ghiaia denominata “Casacorba”.

Il Comune ha dedotto quattro motivi illegittimità dei provvedimenti impugnati:

1. Violazione dell’art. 13, comma 2, L.R. 7 settembre 1982, n. 44, nonché eccesso di potere per contraddittorietà tra atti e provvedimenti amministrativi ed elusione di giudicato, avendo la Regione Veneto autorizzato l’ampliamento della cava denominata “Casacorba” rispettando il limite del 4% del territorio agricolo comunale anziché quello del 3%.
2. Violazione dell’art. 44, lett. b) L.R. n. 44/1982, nonché eccesso di potere per carenza d’istruttoria e sviamento di potere, avendo la Regione Veneto autorizzato l’ampliamento della cava “Casacorba” per un quantitativo di materiale estraibile complessivamente pari ad un incremento del 160% rispetto al contingente scavabile concesso nel 1979, pari all’epoca a 1.860.000 mc;

3. Violazione dell'art. 3, L. n. 241/1990 e dell'art. 44, L.R. n. 44/1982, nonché eccesso di potere per difetto d'istruttoria, carenza di motivazione e presupposti, non avendo la Regione Veneto motivato il provvedimento autorizzativo in punto di congruità ed adeguatezza del progetto di ricomposizione ambientale;

4. Violazione dell'art. 24, L.R. n. 1/2004, nonché eccesso di potere, non avendo la Giunta Regionale Veneta chiesto il preventivo parere della Commissione Tecnica Provinciale per le attività di cava;

Si sono costituite la Regione Veneto e la ditta Ceotto, eccependo, preliminarmente, quest'ultima, l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza d'interesse in capo al Comune e contestando, entrambe, in fatto e in diritto, quanto asserito dalla difesa di quest'ultimo.

All'udienza di discussione del 31 gennaio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, come eccepito dalla resistente Ceotto s.r.l., ritiene il Collegio che il ricorso debba essere giudicato inammissibile per carenza d'interesse in capo al Comune di Vedelago.

Infatti, il Comune ricorrente sostiene di avere interesse ad impugnare l'approvazione del progetto di ampliamento e di ricomposizione ambientale conseguita dalla Ceotto s.r.l., in ragione del pregiudizio ai valori ambientali e paesaggistici conseguente all'ampliamento della cava, che avrebbe così "raggiunto una dimensione straordinaria" nell'ambito

del territorio comunale.

Invero, tale pregiudizio ambientale – paesaggistico, fondante l'interesse al ricorso da parte del Comune, non risulta affatto dimostrato.

Infatti, un identico ampliamento della cava “Casacorba”, pari a 700.000 mc. era stato già autorizzato nel 2001. In conseguenza di tale ampliamento la cava aveva raggiunto la dimensione di oltre 4.000.000 di mc. Pertanto, l'incidenza ambientale e paesaggistica dell'ultimo ampliamento di ulteriori 703.496 mc. è relativamente modesta, considerato anche il contesto paesaggistico interessato da tale intervento che, come si legge nel parere n. 223 del 14.01.2009 della Commissione Regionale V.I.A., allegato all'autorizzazione, “ non presenta particolari elementi caratterizzanti da porre in evidenza, né ha particolare carattere scenico”, in quanto, “nelle vicinanze vi sono elettrodotti, altre cave, zone industriali, infrastrutture viarie... la valenza paesaggistica della zona si è, pertanto, decisamente degradata”. Inoltre, il progetto autorizzato prevede interventi di ricomposizione ambientale ai sensi dell'art. 44 L.n. 44/1982, valutati positivamente in termini di adeguatezza e congruità dalla medesima Commissione Regionale V.I.A. Pertanto, in assenza della dimostrazione di un concreto pregiudizio verificatosi in danno degli interessi rappresentati dal Comune per effetto del provvedimento impugnato, non può configurarsi un interesse al ricorso in capo a quest'ultimo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto d'interesse;

condanna il Comune di Vedelago a rimborsare alla Regione Veneto e alla Ceotto s.r.l., le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna delle parti, in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)